

e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate. »

Art. 17.

« L'esattore o tesoriere che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette. »

Art. 18.

« La facoltà che la legge comunale e provinciale attribuisce ai segretari per la stipulazione dei contratti di interesse dei Comuni, è estesa ai segretari provinciali o capi di segreteria nell'Amministrazione provinciale, i quali sieno muniti di laurea in legge o della patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale, per gli atti e contratti di interesse della stessa Amministrazione provinciale.

« Le tasse e gli emolumenti di che all'allegato n. 5, annesso al regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale approvato con Regio Decreto 19 settembre 1899, n. 1394, sono devoluti per metà alle amministrazioni provinciali e comunali, e per l'altra metà ai loro segretari, salve e rispettate le speciali capitolarioni in corso. La liquidazione degli emolumenti e delle tasse dovrà essere verificata ed approvata, volta per volta, rispettivamente, dalla Deputazione provinciale e dalla Giunta comunale. »

Stelluti-Scala, della Commissione. Anche a questo articolo potremmo sostituire la parola « capitolarioni » a quella « capitolarioni ».

Presidente. Sta bene.

L'onorevole Calleri Enrico ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

Calleri Enrico. Ho proposto la soppressione di questo articolo. Il primo comma di esso estende ai segretari provinciali la facoltà che la legge comunale e provinciale attribuisce ai segretari comunali per la stipulazione dei contratti d'interesse dei Comuni. Ora io osservo prima di tutto che la disposizione non è abbastanza chiara neppure nella legge comunale e provinciale, ma qui non dobbiamo discutere quell'articolo e quindi non mi indugio su questo punto.

Ma sono contrario a che questa facoltà sia estesa ai segretari provinciali, prima di tutto perchè questi contratti possono anche

riguardare diritti reali, i quali devono essere trascritti all'ufficio delle ipoteche; ora, secondo il Codice civile e secondo la legge notarile, questi contratti non si possono fare altrimenti che per mezzo di notai.

A me pare inoltre, che non sia conveniente d'introdurre in una legge, che si propone il miglioramento delle condizioni dei segretari comunali, una disposizione per la quale questi contratti, che non interessano i soli Comuni ma anche i terzi, debbano andare dispersi nelle varie amministrazioni comunali o provinciali.

La legge notarile infatti stabilisce che i contratti stipulati dai notai, dopo la cessazione loro dall'ufficio o dopo la loro morte passino agli archivi notarili affinchè i privati possano in ogni caso trovare questi atti nell'archivio notarile.

Ora questo non succederebbe più per i contratti stipulati con le Provincie quando fosse approvata questa disposizione. Mi si dirà che si possono andare a cercare negli uffici provinciali. Ma io vorrei che qualcuno di voi, egregi colleghi, si provasse ad andare a cercare negli archivi provinciali atti di venti o trent'anni addietro! Non li troverebbe: o li troverebbe accatastati negli archivi senza inventario, quantunque gli inventari sieno prescritti dalla legge comunale e provinciale.

D'altra parte non è giusto che con una legge sui segretari comunali si vengano a menomare i diritti di altre classi di cittadini.

Il secondo comma parla delle tasse e degli emolumenti, di cui all'allegato 5, annesso al regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale. Credo che anche questo comma debba essere soppresso; questo allegato stabilisce a favore di chi debbono andare questi diritti; ora io credo che non ci sia ragione che questi debbano andare per metà all'Amministrazione comunale e provinciale e per metà agli impiegati. Perciò insisto su queste soppressioni, e, specialmente, sulla soppressione del primo alinea.

Comandini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Comandini. Non credo che si possa sopprimere la prima parte di questo articolo. Noi con questa disposizione non facciamo che dare una forma legale a dei fatti, che già avvengono presentemente. Sappiamo tutti che gli atti, che riguardano tanto le